



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Avvocatura Comunale n° 67 del 25/05/2020**

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: Liquidazione Sentenza n. 309/19 del C.G.A.R.S., giudizio n. 759/2015 R.G. – Intonaci Bellina s.r.l. / Comune di Ragusa.**

Il sottoscritto, dott. Giovanni Canzonieri, Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 – bis della legge 8 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore I, dott. Francesco Lumiera, la seguente proposta di determinazione

### **PREMESSO CHE**

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 31.12.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020 – 2022;
- con la deliberazione di Giunta Municipale n.111 del 15.04.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020 – 2022;

**CHE** con ricorso iscritto al numero 2851/13 di R.G., la società Intonaci Bellina s.r.l., chiedeva al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, l'annullamento del provvedimento dirigenziale del 23.09.2013, con cui era stato comunicato il parere contrario al rilascio di una concessione edilizia; il Tribunale Amministrativo Regionale, con sentenza n. 528/2017, dichiarava inammissibile per carenza di interesse il ricorso, ritenendo che sarebbe intervenuta la decadenza del titolo delizio per decorso del termine annuale per l'inizio dei lavori. La società ricorrente impugnava la predetta sentenza avanti il C.G.A. per la Regione Siciliana, ed il giudizio veniva iscritto al n. 759/2015 R.G.

**CHE** con sentenza civile n. 309/19, pubblicata in data 03.04.2019 e notificata in data 31.05.2019, il C.G.A.R.S., definitivamente pronunciando, ha annullato il provvedimento del 23.09.2013, condannando il Comune di Ragusa al ristoro delle spese legali per €. 4.000,00 oltre oneri di legge;

**VISTA** la nota inviata a mezzo e-mail in data 15.05.2020, con la quale l'avv. Andrea Scuderi, procuratore dell'attrice, in riferimento alla sentenza *de qua*, ha trasmesso le coordinate bancarie della sua assistita ove effettuare il pagamento;

**CONSIDERATO** che non si è potuto procedere al pagamento entro i termini previsti dall'art. 14, comma 1 del D.L. n. 669/1996, per incapienza del capitolo 1230 “spese liti, arbitraggi, consulenze, risarcimenti ed accessori”;

**CHE** con deliberazione n.27, depositata il 21.11.2019, la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, ha definitivamente chiarito che anche per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze esecutive (ex art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL - decreto legislativo n. 267/2000) è necessaria la delibera di consiglio comunale per poter procedere al relativo pagamento;

**CHE** con nota prot. n.12424 del 30.01.2020 il dirigente del Settore I, in riscontro alla nota prot. n. 3395 del 13.01.2020, trasmetteva al Dirigente del Settore II – Pianificazione e Risorse Umane, l'elenco degli atti notificati nel 2019, per la successiva proposta al Consiglio Comunale di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) ed e), del D.Lgs n. 267/2000, per un importo complessivo di €. 173.013,33;

**CONSIDERATO** che in data 27.02.2020 veniva trasmessa dall'Avvocatura Comunale al Consiglio Comunale la proposta di “riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma del D.Lgs n. 267/2000”, e contestuale richiesta di parere al Collegio dei revisori;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 17.03.2020, pubblicata in data 19.03.2020, “Riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma del D.Lgs n. 267/2000 – Settore I Avvocatura Comunale”;

**TUTTO CIO' PREMESSO** occorre, per i suesposti motivi, impegnare e pagare, in forza ed in esecuzione della sentenza n. 309/2019 del C.G.A.R.S. resa nel giudizio n. 759/2015 R.G., la complessiva somma di €. 6.811,48 e così distinta: €. 4.000,00 onorari, €. 600,00 spese generali, €. 184,00 C.P.A., €. 1.052,48 IVA, €. 975,00 contributo unificato, somma da accreditare, sul c.c. bancario della ditta Inotaco Bellina s.r.l. in allegato;

**ACCERTATA** la disponibilità dei fondi al cap. 1230.2 “Utilizzo fondo rischi accantonato per contenzioso legale parte corrente”;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017 “nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000”;

**VISTO** il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

**DATO ATTO** che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel Bilancio sopra richiamati;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi relativamente all'art. 53 per quanto attiene alla propria competenza e all'art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

## DETERMINA

per i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto, qui integralmente richiamati:

- 1) impegnare, in forza ed in esecuzione sentenza n. 309/19 del C.G.A.R.S. resa nel giudizio n. 759/2015 R.G., la complessiva somma di €. 6.811,48 e così distinta: €. 4.000,00 onorari, €. 600,00 spese generali, €. 184,00 C.P.A., €. 1.052,48 IVA, €. 975,00 contributo unificatoM
- 2) imputare la somma di €. 6.811,48 al capitolo 1230.2 “Utilizzo fondo rischi accantonato per contenzioso legale parte corrente”; Bilancio 2020, **cod. bilancio 01.11-1.03.02.99.002**, scadenza impegno 31 dicembre 2020;
- 3) liquidare la somma di €. 6.811,48 in favore della ditta Intonaci Bellina s.r.l. con accredito sul c.c. bancario alla stessa intestato, in allegato;
- 4) dare atto che il pagamento conseguente con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183, comma 8 D.Lgs. 267/2000, come preventivamente verificato;
- 5) autorizzare l’ufficio di ragioneria di questo Comune alla emissione dei mandati di pagamento connessi con la superiore liquidazione;

Il Responsabile del Procedimento: f.to Canzonieri Giovanni

## **IL DIRIGENTE**

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

### **DETERMINA**

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

---

Ragusa, 25/05/2020

Dirigente  
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*